



## **Comune di Livorno**

### REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina l'elezione e la partecipazione al Consiglio comunale di un cittadino straniero extracomunitario, di seguito denominato "Consigliere aggiunto", eletto direttamente dai cittadini extracomunitari o apolidi, maggiorenni alla data della consultazione, residenti nel territorio del Comune di Livorno ed in regola con le vigenti leggi in materia di elettorato attivo e di immigrazione, al fine di garantire loro il diritto di eleggere una rappresentanza in Consiglio Comunale.

## **Art. 2 – Funzioni del Consigliere aggiunto**

1. Il Consigliere aggiunto:

- a) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto;
- b) ha diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti senza diritto di voto;
- c) è destinatario delle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale e di tutte le Commissioni Consiliari.

2. Il suo mandato è svolto a titolo gratuito.

3. Si prevede di riservare un' idonea stanza, ove possibile nella zona riservata ai gruppi consiliari, provvista di arredamento, della dotazione di materiali di cancelleria, nonché di supporti informatici, necessari allo svolgimento del proprio mandato.

## **Art. - 3 Indizione e data dell'elezione**

1. L'elezione del Consigliere aggiunto si svolge in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, con modalità di voto elettronico su piattaforma web dedicata.

2. Il Sindaco, nei due giorni lavorativi successivi alla convocazione dei comizi elettorali delle elezioni amministrative, provvede, con proprio atto, a indire l'elezione del Consigliere aggiunto indicando la data e le modalità di svolgimento, dandone adeguata pubblicità anche sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Il procedimento di elezione del Consigliere aggiunto con modalità di voto elettronico si articola nei seguenti passaggi:

- presentazione delle precandidature (art. 6);
- verifica delle precandidature da parte della Commissione tecnica (art. 7);
- sottoscrizione a sostegno delle medesime (art. 8);
- verifica e approvazione finale delle candidature da parte della Commissione tecnica (art. 9);
- svolgimento della votazione con modalità di voto elettronico anche su più giorni (art. 10);
- approvazione del risultato della votazione e proclamazione del Consigliere aggiunto eletto, da parte della Commissione tecnica (art. 12).

#### **Art. 4 - Formazione della lista elettorale**

1. Entro il 1° marzo dell'anno di svolgimento delle elezioni, il Comune forma la lista elettorale dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi, maggiorenni alla presunta data delle elezioni aventi diritto al voto, residenti nel Comune da almeno tre anni, che potranno partecipare, come candidati, all'elezione.
2. Contestualmente, il Comune forma la lista elettorale dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi, maggiorenni alla presunta data delle elezioni e aventi diritto al voto.
3. Dell'avvenuta formazione e consistenza delle sopraindicate liste, approvate dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 7 comma 1, viene data pubblicità sulla rete civica.
4. Entro il 7° giorno antecedente il primo giorno di votazione, il Comune aggiorna definitivamente la lista elettorale degli aventi diritto al voto, che sarà approvata dalla Commissione Tecnica.

#### **Art. 5 - Requisiti per la candidatura**

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere aggiunto i cittadini stranieri extracomunitari o apolidi, maggiorenni alla data delle elezioni, residenti nel Comune di Livorno da almeno tre anni, e che non si trovino nelle condizioni ostative di incandidabilità o ineleggibilità previste per l'elezione a Consigliere comunale, ove applicabili.
2. La perdita di uno dei requisiti previsti o l'accertamento della sussistenza di una causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dalla carica, deliberata con le stesse modalità dettate per i Consiglieri comunali, ove compatibili.

#### **Art. 6 - Presentazione delle candidature**

1. Ciascun avente diritto presenta la propria candidatura, registrandosi sulla piattaforma web dedicata e compilando la relativa dichiarazione, previa autenticazione con SPID, CIE, attestando altresì il possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative alla candidatura di cui all'art. 5.
2. Il Comune, per rendere più agevole la presentazione sulla piattaforma digitale della precandidatura, mette anche a disposizione postazioni dedicate per la presentazione in forma assistita, con la presenza di dipendenti del Comune. La presentazione della precandidatura con modalità assistita è effettuata, da parte degli aventi diritto, presentandosi muniti di documento di riconoscimento nei giorni e orari indicati dall'Amministrazione e resi noti alla cittadinanza.
3. Il candidato deve presentare anche un certificato rilasciato dal casellario giudiziale ad uso elettorale, dal quale non risultino condanne penali.

## **Art. 7 - Verifica delle precandidature**

1. Entro due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Tecnica per l'elezione del Consigliere aggiunto, nominata dal Sindaco e composta dal Segretario Generale o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due dirigenti o funzionari, nonché da altro dipendente con funzioni di segretario, provvede ad approvare le precandidature per la successiva fase di raccolta delle sottoscrizioni. Nel caso di giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo non festivo.
2. I nominativi dei candidati ammessi saranno resi pubblici sulla rete civica e inseriti sulla piattaforma on line.
3. Sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere aggiunto sono riportati in ordine alfabetico.

## **Art. 8 Sottoscrizioni delle candidature**

1. Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere aggiunto deve essere sottoscritta da non meno di 25 cittadini maggiorenni alla data della consultazione, extracomunitari o apolidi anagraficamente residenti nel Comune di Livorno, iscritti nella lista elettorale per l'elezione del consigliere aggiunto di cui all'art. 4 comma 2.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
3. Le sottoscrizioni a sostegno delle candidature avvengono con modalità informatiche, online, sulla piattaforma dedicata, previa autenticazione con SPID, CIE.
- 4 Per facilitare l'esercizio di tale adempimento, il Comune mette a disposizione, presso proprie sedi, postazioni dedicate per la sottoscrizione assistita con la presenza di dipendenti del Comune. La sottoscrizione è effettuata, da parte degli aventi diritto, presentandosi muniti di documento di riconoscimento nei giorni e orari indicati dall'Amministrazione e resi noti alla cittadinanza.
- 5 . I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura.

## **Art. 9 Approvazione delle candidature**

1. Entro due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle sottoscrizioni, la Commissione tecnica per l'elezione del Consigliere aggiunto approva le candidature presentate.
2. Qualora un candidato non raggiunga il numero di firme richieste, la candidatura non sarà considerata valida.
3. L'elenco definitivo dei candidati alla carica di Consigliere aggiunto sarà reso pubblico sulla rete civica e con altri mezzi idonei.

## **Art. 10 - votazione**

1. Ciascun elettore può votare per un solo candidato e una sola volta. L'espressione del voto può avvenire:
  - a) con votazione on line dal proprio pc o smarphone o da qualsiasi altra postazione, previa autenticazione con SPID, CIE;
  - b) con votazione presso le sedi messe a disposizione dal Comune con l'assistenza del personale comunale preposto, nei giorni e orari previsti dall'Amministrazione. Il voto assistito è espresso dagli aventi diritto che si presenteranno muniti di documento di riconoscimento.
2. La votazione con voto elettronico può svolgersi anche su più giorni secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione del Sindaco, di cui all'art. 3 comma 2.
3. L'espressione del voto elettronico è personale e segreto.
4. Nei locali di svolgimento delle elezioni con modalità assistita, non è ammessa la presenza di persone estranee alle operazioni di voto. E' vietata, da parte di chiunque, qualsiasi indicazione o richiesta di voto agli elettori.

## **Art. 11 - Scrutinio**

1. Nei due giorni successivi al termine delle operazioni di voto, la Commissione tecnica approva l'esito della votazione con voto elettronico e proclama eletto alla carica di Consigliere aggiunto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo.
2. In caso di parità è eletto il candidato residente nel Comune da maggior tempo.
3. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

## **Art. 12 - Proclamazione del Consigliere aggiunto**

1. Il presidente della Commissione Tecnica cura la trasmissione dei risultati della votazione al Sindaco.
2. Il Consigliere aggiunto entra in carica all'atto della proclamazione. Nella prima seduta successiva alla proclamazione, il Consiglio Comunale esamina la condizione dell'eletto al fine di convalidarne l'elezione secondo quanto previsto per i Consiglieri comunali.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 2, al Consigliere aggiunto si applicano, ove compatibili, le ipotesi di sospensione, decadenza e rimozione, con le stesse modalità previste per i Consiglieri comunali.

## **Art. 13 - Durata della carica**

1. Il Consigliere aggiunto resta in carica per la durata del consiglio comunale. In caso di dimissioni, decesso, perdita di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, subentrerà il candidato risultato primo dei proclamati non eletti nella graduatoria di cui al

precedente art. 11.

2. Qualora non siano presenti altri candidati proclamati non eletti, non si procede ad ulteriori elezioni e nel turno delle amministrative successivo si rinnova anche la figura del Consigliere aggiunto.

3. La carica di Consigliere aggiunto è incompatibile con lo status di cittadino italiano e pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica dalla carica.

#### **Art. 14 Spese**

1. Le spese per l'elezione del Consigliere aggiunto sono a carico del Comune.

#### **Art. 15 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda a successive disposizioni, dirigenziali o della Giunta Comunale, necessarie per regolare specifici aspetti organizzativi e di dettaglio della consultazione.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

2. Dalla medesima data è abrogato il precedente regolamento, approvato con Delibera C.C. n. 33 del 28 febbraio 2019.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e71523e2d0018140042dfb647bdaeec2126407dbbb3515f0391e8632a229eb58

Firme digitali presenti nel documento originale

BARBARA CACELLI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.20/2024

Data: 08/02/2024

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9d3236ff54931d8e\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9d3236ff54931d8e_p7m&auth=1)

ID: 9d3236ff54931d8e